



COMUNE DI NONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA TECNICA

N. 88 DEL 29/07/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 298 DEL 29/07/2026 (Registro generale)

del Responsabile di Area : CAVALIERE Andrea

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE. CIG: BC9A644C32.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO**

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi:

- del Decreto Sindacale n. 18 del 23.12.2024 con il quale il sottoscritto Arch. Andrea CAVALIERE è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15.12.2025, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2026-2028;
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.12.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;
- del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.12.2025.

Premesso che a seguito della chiusura della scuola Don Albera e del trasferimento delle classi negli altri plessi si necessita il trasferimento di arredi e materiale didattico.

Premesso che non si dispone di personale idonei a effettuare le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico, scarico e ricollocazione degli arredi e del materiale scolastico nei tempi richiesti per assicurare il regolare avvio e svolgimento delle attività didattiche.

Considerato necessario trasferire e movimentare gli arredi scolastici, attrezzature, materiale didattico, documentazione e ogni altro bene necessario allo svolgimento delle attività educative.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio di facchinaggio a una cooperativa specializzata, in possesso di adeguata esperienza, organizzazione, al fine di garantire l'esecuzione delle operazioni di trasloco in condizioni di efficienza, sicurezza e nel rispetto della tempistica prevista.

Dato atto che:

- al fine di affidare celermente l'incarico è stata contattata la **COOPERTIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO** con sede a Carmagnola (TO) in Via Giovanni XXIII n. 2, Part. IVA 03035460017, Tel. 011/9713688, nota per le proprie competenze professionali e che si è resa disponibile ad eseguire tale lavorazione;
- a mezzo posta elettronica, in data 27/07/2026, prot. n. 9851 del 28/07/2026, è pervenuto il preventivo (ALLEGATO 1), trasmessi dalla cooperativa di importo complessivo pari a € 1.056,00 di imponibile, IVA al 22% di € 232,32 esclusa, per un importo totale di € **1.288,32** IVA al 22% compresa.

Verificata:

- la congruità di tale importo;
- la regolarità contributiva della **COOPERTIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO**, mediante acquisizione del DURC (ALLEGATO 2) protocollo n. INPS_51519397 con scadenza in data 06/11/2026.

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che il servizio, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa

con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di facchinaggio per movimentare gli arredi scolastici, attrezzature, materiale didattico, documentazione presso la Scuola Primaria Rodari e presso la Scuola di Secondo Grado Gobetti;
- importo del contratto: € 1.288,32 IVA al 22% inclusa;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Preso atto che il codice CIG dell'intervento è **BC9A644C32** (ALLEGATO 3).

D E T E R M I N A

- 1) **Di richiamare** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di affidare** direttamente l'incarico di servizio di facchinaggio per movimentare gli arredi scolastici, attrezzature, materiale didattico, documentazione presso la Scuola Primaria Rodari e presso la Scuola di Secondo Grado Gobetti, alla **COOPERTIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO** con sede a Carmagnola (TO) in Via Giovanni XXIII n. 2, Part. IVA 03035460017, Tel. 011/9713688, alle condizioni tutte, nessuna esclusa, indicate nel preventivo di importo pari a € **1.288,32**, IVA al 22% inclusa.
- 3) **Di autorizzare** l'impegno di spesa di € **1.288,32** IVA al 22% inclusa, a favore della **COOPERTIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO** con sede a Carmagnola (TO) in Via Giovanni XXIII n. 2, Part. IVA 03035460017, Tel. 011/9713688, per servizio di facchinaggio per movimentare gli arredi scolastici, attrezzature, materiale didattico, documentazione presso la Scuola Primaria Rodari e presso la Scuola di Secondo Grado Gobetti imputando la spesa sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2026-2028 - PEG 2025:

N. CAPITOLO	DESCRIZIONE	SOMMA DA IMPEGNARE
2241	GESTIONE PATRIMONIO -MANUT.ORD.BENI IMMOBILI-PREST.SERV.	€ 1.288,32

- 4) **Di dare atto** che il codice CIG dell'intervento è **BC9A644C32**.
- 5) **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, come individuato ai sensi dell'art. 31, D.lgs. 36/2023 dell'intervento in questione è l'arch. Andrea Cavaliere, il quale non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse nel procedimento de quo, come richiamato in premessa.

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: CAVALIERE Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune..

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

None, li 07/08/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE DI MONTE DR.
PIETRANTONIO**